



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 26 DEL 24/01/2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA DEL LAVORO 12 IN TERRITORIO COMUNALE DI CASALECCHIO DI RENO PER POSIZIONAMENTO AREA CANTIERE DAL GIORNO 25 GENNAIO 2022 AL GIORNO 31 MARZO 2022 .

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”

Vista la domanda di concessione occupazione temporanea di suolo pubblico presentata dal Sig. Giovanni De Faenza (acquisita al Prot.Unione n. 27225 del 16/12/2022) in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Renew Immobiliare srl con sede legale a Bologna (BO) via Bartolomeo Provaglia, 7 P.IVA 03992311207 atta al posizionamento di area da cantiere con ponteggio per lavori di ristrutturazione della facciata di uno stabile in via Via Del Lavoro 12 nel territorio comunale di Casalecchio di Reno, dal giorno 19 Gennaio 2022 al giorno 31 Marzo 2022 ;

Considerate le tempistiche di istruttoria del presente atto e a seguito accordi con la ditta esecutrice i lavori avranno inizio dal 25 Gennaio 2022;

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada“;

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada “;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

Richiamato l'art.107 c.2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

ORDINA

DAL GIORNO 25 GENNAIO 2022 AL GIORNO 31 MARZO 2022, nella pubblica via Del Lavoro 12 in territorio Comunale di Casalecchio di Reno l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Istituzione del divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata di tutti i veicoli su ambo i lati della strada con esclusione dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei lavori , in particolare dallo spigolo dell'edificio del civico n. **9/2** di via Del lavoro fino all'intersezione con via Bazzanese;
2. Istituzione di senso unico alternato regolato da segnaletica di cantiere o impianto semaforico mobile se le condizioni del traffico lo richiedano ;
3. Istituzione del limite di velocità 30 Km/h;
4. Istituzione del divieto di sorpasso;
5. posizionamento di segnaletica di strettoia asimmetrica dalla parte dell'occupazione;
6. Realizzazione di segnaletica orizzontale temporanea di cantiere al fine di canalizzare in sicurezza la circolazione veicolare;
7. Segnalamento della presenza del cantiere e posizionamento di ulteriore segnaletica ex art.31 DPR 16/12/1992 n. 495 Regolamento di esecuzione del Codice della strada , qualora la tipologia dell'intervento lo richieda in corso d'opera. **Preavviso dell'intervento sui bracci dell'intersezione se l'occupazione si trova in corrispondenza,in prossimità a meno di 150 m dalla stessa.**
8. La recinzione a delimitazione dell'area di cantiere dovrà essere stabilmente fissata e costruita da reti o altri mezzi di delimitazione approvati dal ministero dei lavori pubblici in conformità a quanto prescritto dagli artt.32 e 36 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ; durante le ore notturne sulla stessa devono essere apposti dispositivi di illuminazione a luce crepuscolare e resa visibile.
9. Dovrà essere garantito il transito pedonale (ex art.40 D.P.R 495/1992 Regolamento di esecuzione del Codice della strada) In particolare la ditta esecutrice dovrà realizzare un passaggio pedonale temporaneo in sicurezza;

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod.

- La segnaletica stradale deve essere conforme alla tipologia prevista dalla normativa del Codice della strada e Regolamento di esecuzione e tenuta in perfetta efficienza durante tutta la durata dell'intervento.

- **alla ditta esecutrice l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea** avendo cura di occultare tutta la segnaletica permanente in contrasto con le disposizioni del presente atto e ripristinarla a fine lavori ; **la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra**

indicati relativi alla sosta deve essere posizionata almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione. Se l'occupazione inizia dopo giornate festive, la segnaletica dovrà essere collocata almeno due giorni feriali consecutivi precedenti.

- Il posizionamento della segnaletica dovrà essere comunicato e documentato alla Polizia Locale Unione Reno Lavino tramite posta elettronica all'Indirizzo: polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it.

- Dovranno essere sempre garantiti gli accessi e/o le uscite veicolari.

- Dovrà essere sempre lasciato su tutta la carreggiata interessata, uno spazio libero di larghezza non inferiore a mt. 3,50 o la possibilità immediata per consentire l'eventuale passaggio di veicoli di emergenza e/o soccorso

- alla ditta esecutrice l'onere di contattare il Servizio Ambiente del Comune di Casalecchio di Reno per eventuali spostamenti dei pubblici contenitori per la raccolta differenziata nell'area dell'occupazione.

- L'impresa esecutrice dovrà concordare con TPER l'eventuale spostamento e/o soppressione temporanea di fermate bus se comprese nel tratto interessato dall'intervento oggetto della presente ordinanza.

L'occupazione e l'attività dovranno essere effettuate conformemente a tutte le norme previste dal D.L. 23/02/2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito nella legge 13 del 05/03/2020 e s.m.i., in particolare il D.L. 19 del 25/03/2020, oltre che alle altre disposizioni attuative contenute nei D.P.C.M. e nella normativa vigente al momento.

- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, al n. verde 800.253.808, o tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it.

- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o imprevedute dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

- Al termine dell'occupazione, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

DEMANDA

Al personale del Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino nonché agli Operatori in servizio di Polizia stradale ex art.12 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n.285, l'esecuzione e l'osservanza della presente ordinanza

INFORMA

Che responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino".

AVVISA

Che ,salvo diverso evento, le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi degli artt. 5-7 e 159 del Codice della Strada.

INFORMA INOLTRE

Contro questo provvedimento:

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

RENDE NOTO

Che presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

IL DIRIGENTE
DOTT.STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)